



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 del 29.11.2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **10.33** nella sala consiliare della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 12222 in data 22.11.2013, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - DE LUCIA MICHELE	Presente	10 - MANDARA ANNA	Presente
2 - FUSCO FRANCESCO	Presente	11 - ALTABELLI ANTONIO	Presente
3 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	12 - LUCIBELLO ANTONINO	Presente
4 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	13 - MARRONE DOMENICO	Assente
5 - PALUMBO ANTONIO	Presente	14 - MARRONE GAETANO	Assente
6 - D'URSO BENIAMINO	Presente	15 - VESPOLI LUCA	Presente
7 - DI LEVA ANTONINO	Presente	16 - MASCOLO FRANCESCO PAOLO	Presente
8 - SAVINO MARIA GRAZIA	Presente	17 - CASTELLANO GIUSEPPE	Assente
9 - CASOLA RAFFAELE MARCO	Presente		

- **Componenti assegnati:** Sindaco e n. 16 Consiglieri
- **Componenti in carica:** Sindaco e n. 16 Consiglieri
- **Presenti:** n. 14 (quattordici)
- **Assenti:** n. 3 (tre: Marrone Domenico, Marrone Gaetano e Castellano Giuseppe)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Pasquale Marrazzo**

Assume la presidenza il Sindaco **Michele De Lucia**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (*Allegato A*) alla presente;

VISTO il decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che, agli articoli 8 e 9, ha istituito, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili, la nuova imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014;

CONSIDERATO che l'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria con applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo, altresì, l'applicazione a regime della medesima imposta dal 2015;

DATO ATTO che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione.";

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate modifiche al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 in applicazione dell'articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni:

- per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'articolo 9, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge



30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

DATO ATTO che il Comune di Positano risulta classificato nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) come comune montano;

PRECISATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, sesto periodo, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, la detrazione di base per l'abitazione principale si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616;

DATO ATTO che l'articolo 4, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012, n. 44 ha previsto che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

DATO ATTO, altresì, che per previsione regolamentare, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto, per gli anni 2013 e 2014, tra l'altro, quanto segue:

- alla lettera a) che è soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
- alla lettera f) che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- alla lettera g) che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21.05.2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.07.2013, n. 85 ha previsto, per l'anno 2013, la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale



pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124 ha disposto che, per l'anno 2013, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21.05.2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.07.2013, n. 85;

CONSIDERATO che l'articolo 2 del decreto-legge 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124 ha introdotto, per l'anno 2013, altre disposizioni in materia di imposta municipale propria che di seguito si riportano:

- al comma 1. è stato previsto che, per l'anno 2013, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati precisando che, per il medesimo anno 2013, l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno;
- al comma 4. è stato previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2013, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- al comma 5. è stato previsto che non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia precisando che, per l'anno 2013, tale disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio;
- al comma 5-bis. è stato previsto che, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al medesimo articolo 2, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica precisando che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del medesimo comma 5-bis;

CONSIDERATO, altresì, che, in data 28.11.2013, risulta pubblicato sul sito del Governo Italiano www.governo.it il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri ad oggetto *Consiglio dei Ministri n. 38* con il quale la Presidenza del Consiglio comunica che, nella seduta pomeridiana del 27.11.2013, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che ha come oggetto l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013 per talune fattispecie, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. In merito alla seconda rata IMU dell'anno 2013 viene chiarito che: "Si abolisce la seconda rata dell'IMU 2013 sull'abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9. Per quanto riguarda l'IMU agricola per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni è prevista l'esenzione totale dal pagamento della seconda rata";



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 ad oggetto: "Imposta municipale propria. Provvedimenti per l'anno 2012" con la quale sono state approvate per l'imposta municipale propria, in riferimento all'anno 2012, le aliquote e la detrazione per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.10.2012 ad oggetto: "Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 ad oggetto: "Imposta municipale propria. Provvedimenti per l'anno 2012". Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate modifiche alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 in applicazione dell'articolo 13, comma 12-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 05.11.2013 ad oggetto: "Imposta municipale propria. Proposta di conferma aliquote per l'anno 2013";

RITENUTO opportuno, quindi, provvedere alla conferma, per l'anno 2013, delle aliquote dell'imposta municipale propria e della detrazione per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze applicate nell'anno 2012 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 così come modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.10.2012;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124 ha differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124 prevede che, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;



VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213, apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata (*Allegato A*);

Relazione sull'argomento l'Assessore Giuseppe Guida;

Non essendovi interventi si procede con la votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 14 (quattordici) Assenti n. 3 (tre: Marrone Domenico, Marrone Gaetano e Castellano Giuseppe)

Votanti n. 14 (quattordici)

Voti favorevoli n. 14 (quattordici)

Voti contrari 0 (zero)

Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di confermare, per l'anno 2013, le aliquote dell'imposta municipale propria, applicate nell'anno 2012 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 così come modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.10.2012, che di seguito si riportano:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze
b)	0,86 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

3. di confermare, altresì, per l'anno 2013, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,:
 - a) una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione di cui al precedente punto a) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133 ubicati nel Comune di Positano sono esenti dall'imposta municipale propria in quanto il Comune di Positano risulta classificato come comune montano nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);



5. di dare atto, altresì, che risultano assoggettati all'aliquota dello 0,86 per cento anche gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali l'articolo 1, comma 380, lett. f), della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto che, per l'anno 2013, dovrà essere versata in favore dello Stato l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre è dovuta al Comune la differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata dello 0,86 per cento e l'imposta riservata allo Stato;
6. di dare atto che l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124 prevede che, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione precisando che, in caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
7. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013 che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 14 (quattordici) Assenti n. 3 (tre: Marrone Domenico, Marrone Gaetano e Castellano Giuseppe)
Votanti n. 14 (quattordici)
Voti favorevoli n. 14 (quattordici)
Voti contrari 0 (zero)
Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
-



OGGETTO: Imposta municipale propria. Conferma aliquote e detrazione per l'anno 2013.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che, agli articoli 8 e 9, ha istituito, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili, la nuova imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014;

CONSIDERATO che l'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria con applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo, altresì, l'applicazione a regime della medesima imposta dal 2015;

DATO ATTO che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione.";

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate modifiche al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 in applicazione dell'articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni:

- per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio



comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'articolo 9, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

DATO ATTO che il Comune di Positano risulta classificato nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) come comune montano;

PRECISATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, sesto periodo, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, la detrazione di base per l'abitazione principale si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616;

DATO ATTO che l'articolo 4, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012, n. 44 ha previsto che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

DATO ATTO, altresì, che per previsione regolamentare, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto, per gli anni 2013 e 2014, tra l'altro, quanto segue:

- alla lettera a) che è soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
- alla lettera f) che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività



di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

- alla lettera g) che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21.05.2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.07.2013, n. 85 ha previsto, per l'anno 2013, la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124 ha disposto che, per l'anno 2013, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21.05.2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.07.2013, n. 85;

CONSIDERATO che l'articolo 2 del decreto-legge 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124 ha introdotto, per l'anno 2013, altre disposizioni in materia di imposta municipale propria che di seguito si riportano:

- al comma 1. è stato previsto che, per l'anno 2013, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati precisando che, per il medesimo anno 2013, l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno;
- al comma 4. è stato previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2013, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- al comma 5. è stato previsto che non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o

A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia precisando che, per l'anno 2013, tale disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio;

- al comma 5-*bis*. è stato previsto che, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al medesimo articolo 2, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica precisando che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del medesimo comma 5-*bis*;



CONSIDERATO, altresì, che, in data 28.11.2013, risulta pubblicato sul sito del Governo Italiano www.governo.it il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri ad oggetto *Consiglio dei Ministri n. 38* con il quale la Presidenza del Consiglio comunica che, nella seduta pomeridiana del 27.11.2013, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che ha come oggetto l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013 per talune fattispecie, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. In merito alla seconda rata IMU dell'anno 2013 viene chiarito che: "Si abolisce la seconda rata dell'IMU 2013 sull'abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9. Per quanto riguarda l'IMU agricola per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni è prevista l'esenzione totale dal pagamento della seconda rata";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 ad oggetto: "Imposta municipale propria. Provvedimenti per l'anno 2012" con la quale sono state approvate per l'imposta municipale propria, in riferimento all'anno 2012, le aliquote e la detrazione per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.10.2012 ad oggetto: "Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 ad oggetto: "Imposta municipale propria. Provvedimenti per l'anno 2012". Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate modifiche alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 in applicazione dell'articolo 13, comma 12-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 05.11.2013 ad oggetto: "Imposta municipale propria. Proposta di conferma aliquote per l'anno 2013";

RITENUTO opportuno, quindi, provvedere alla conferma, per l'anno 2013, delle aliquote dell'imposta municipale propria e della detrazione per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze applicate nell'anno 2012 in esecuzione della deliberazione del Consiglio

Comunale n. 7 del 12.04.2012 così come modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.10.2012;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124 ha differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;



CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124 prevede che, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

Con voti

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di confermare, per l'anno 2013, le aliquote dell'imposta municipale propria, applicate nell'anno 2012 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2012 così come modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.10.2012, che di seguito si riportano:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze
b)	0,86 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

3. di confermare, altresì, per l'anno 2013, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,:
 - a) una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione di cui al precedente punto a) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133 ubicati nel Comune di Positano sono esenti dall'imposta municipale propria in quanto il Comune di Positano risulta classificato come comune montano nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
5. di dare atto, altresì, che risultano assoggettati all'aliquota dello 0,86 per cento anche gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali l'articolo 1, comma 380, lett. f), della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto che, per l'anno 2013, dovrà essere versata in favore dello Stato l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre è dovuta al Comune la differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata dello 0,86 per cento e l'imposta riservata allo Stato;
6. di dare atto che l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124 prevede che, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione

della data di pubblicazione precisando che, in caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

7. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013 che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;



**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con voti

DI DELIBERARE

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.


li 28 novembre 2013



 **IL SINDACO**
Michele De Lucia



Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile

li 28 novembre 2013

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gianpiero Cicalese





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale Marrazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 02.12.2013 con il numero 1539 di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 02.12.2013

IL MESSO COMUNALE
F.to Angelo Vito Marrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02.12.2013, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 02.12.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Positano, li - 2 DIC. 2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Luigi Calza